

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) attesta che la Commissione stessa, il 7 marzo 2007, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bianco, Adragna, Amati, Andreotti, Angius, Baio Dossi, Bianconi, Bobba, Brisca Menapace, Burani Procaccini, Caforio, Capelli, Casson, Centaro, De Petris, Delogu, Donati, Ferrante, Fisichella, Formisano, Franco Vittoria, Ghigo, Giambrone, Gramazio, Magistrelli, Massidda, Matteoli, Mauro, Mercatali, Mongiello, Nardini, Palma, Papania, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Pera, Pisanu, Pistorio, Polito, Pollastri, Quagliariello, Rame, Randazzo, Rubinato, Saro, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sterpa, Storace, Turano, Valentino, Vitali e Zanda:

Istituzione della Giornata nazionale del *Braille*

Art. 1.

1. È istituita la «Giornata nazionale del *Braille*», da celebrarsi annualmente il giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti.

2. La ricorrenza è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce

giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

1. Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, nonché studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali *mass-*

media, per richiamare l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema *Braille* riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di ac-

cesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE